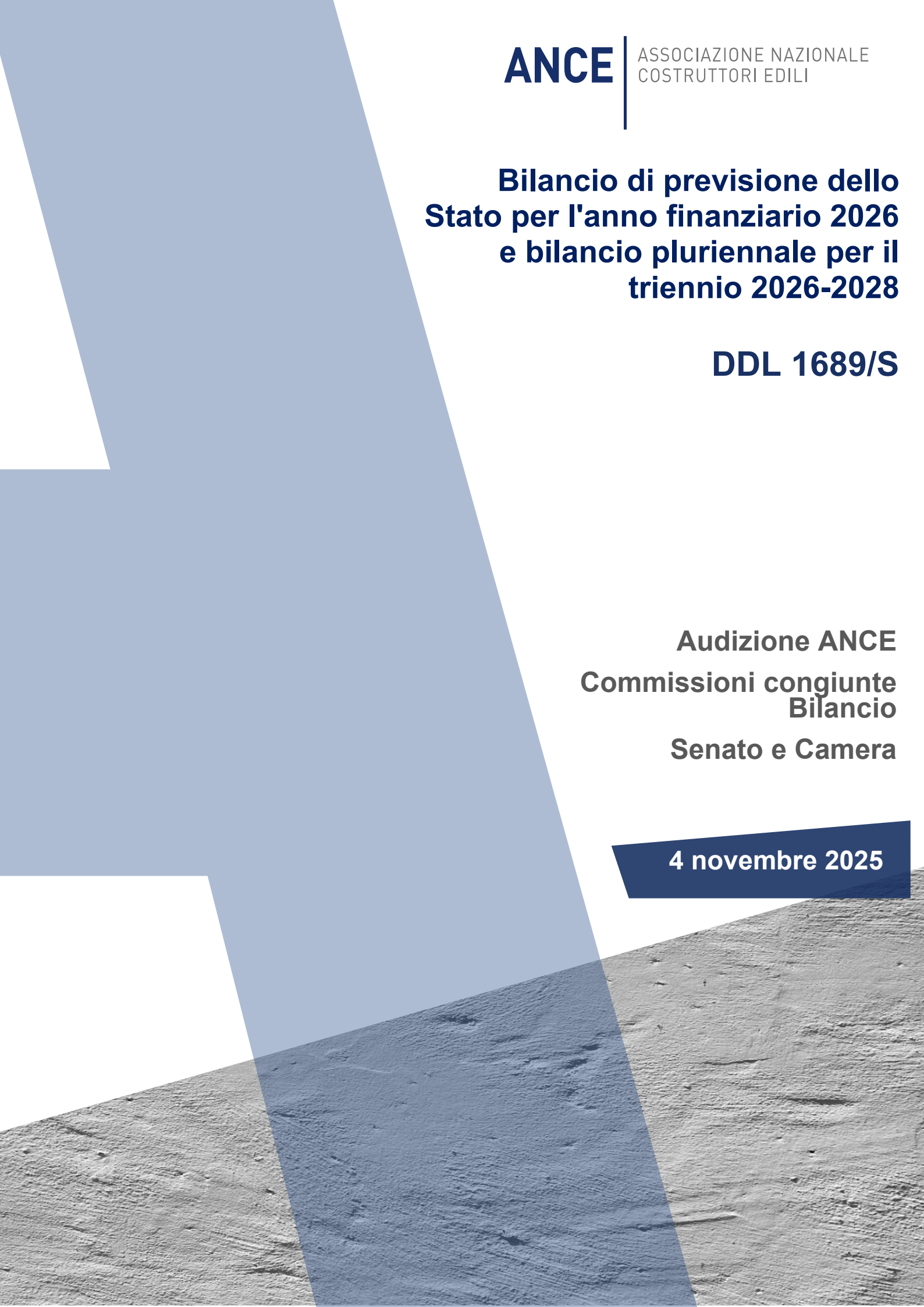




ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

**Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2026
e bilancio pluriennale per il
triennio 2026-2028**

DDL 1689/S

**Audizione ANCE
Commissioni congiunte
Bilancio
Senato e Camera**

4 novembre 2025

Sommario

VALUTAZIONI GENERALI.....	3
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DDL 1689/S.....	11
ULTERIORI PROPOSTE	30

VALUTAZIONI GENERALI

La filiera delle costruzioni ha dato prova in questi anni di saper affrontare sfide inimmaginabili per un tessuto industriale falcidiato da una crisi decennale, e che ora si mostra più solido finanziariamente e più innovativo, grazie soprattutto al PNRR, che ha permesso un salto di qualità al Paese.

Il contesto socio-economico in cui sistema delle imprese è chiamato a operare mostra emergenze che chiedono risposte immediate: la **casa** e il **rischio idrogeologico**, sopra a tutti. Sfide su cui la filiera delle costruzioni può contribuire a dare una risposta a giovani e famiglie in difficoltà.

Ai giovani, per esempio, spetta un compito centrale per le speranze di tutti: ritrovare una visione di futuro che permetta loro di progettare la propria vita con fiducia, e garantire un livello di nascite che inverta il pericoloso trend di de-natalità che in quasi cinquant'anni di assenza di misure efficaci – con la sola eccezione del Fondo prima casa, strumento necessario ma assolutamente non sufficiente – ci ha portato nel 2024 al minimo storico di nati nella storia del nostro Paese. Occorre una visione politica chiara e stabile nel tempo, un progetto che permetta alle giovani coppie di avere una casa, aumentando l'offerta di abitazioni, in proprietà e in affitto, ad un costo sostenibile.

E' il primo, decisivo passo per convincerli che nel loro futuro una famiglia e dei figli, sono davvero possibili.

Allo stesso modo, è necessario affrontare il tema della tutela del territorio, garantendo un adattamento delle infrastrutture agli effetti del cambiamento climatico. Un'emergenza che osserviamo ormai in tutto il Paese e che, per esempio, ha visto triplicare negli ultimi dieci anni i danni dei disastri idrogeologici. Anche in questo caso il futuro di tutti dipende dalla strategia del Governo e dalle risorse che saranno impiegate.

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2026-2028, improntata al rigore dei conti pubblici nel rispetto delle nuove regole di bilancio europee, riformate ad aprile 2024, ha riconosciuto la centralità dei due temi, sebbene entro spazi finanziari piuttosto contenuti.

Alla **casa** sono state destinate parte delle risorse del **Fondo Sociale per il Clima**, lo strumento dell'Unione Europea istituito con l'obiettivo di attenuare gli impatti sociali della transizione energetica e climatica, che assegna all'Italia 7 miliardi di fondi europei per finanziare anche misure e investimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici e la loro ristrutturazione.

La norma accoglie un suggerimento dell'Ance, che a luglio scorso aveva individuato nel Fondo Sociale per il Clima uno dei possibili canali di finanziamento di un Piano casa pluriennale da 15 miliardi nel quale convogliare fondi nazionali ed europei a vario titolo destinati all'emergenza abitativa. A valere sul Fondo europeo, l'Associazione ha stimato un potenziale utilizzo di circa **3 miliardi di euro da destinare a misure per la casa e al contrasto del disagio abitativo**.

In merito alle modalità di impiego delle risorse, è fondamentale evitare che l'accesso ai fondi sia riservato a una sola categoria di operatori, le ESCO, come avvenuto con la misura Missione 7 I.17 del PNRR dedicata all'efficientamento energetico del patrimonio residenziale pubblico.

Occorre, invece, garantire la piena partecipazione anche delle imprese edili qualificate, valorizzando così l'intera filiera delle costruzioni.

Vale la pena ricordare che è in corso la revisione di medio termine della politica di coesione 2021-2027, che ha individuato nella casa una delle priorità strategiche sulle quali riprogrammare i fondi strutturali europei. Sulla base dei dati diffusi recentemente dal Ministro Foti, al 28 ottobre scorso le amministrazioni hanno richiesto di riprogrammare circa 900 milioni da destinare ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili.

Ma accanto alle prime risorse, serve individuare una *governance* efficace: oggi le competenze sono fortemente frammentate tra più di quaranta strutture centrali, regionali e locali, che impediscono una visione strategica unitaria. È quindi necessario individuare un luogo di coordinamento che consenta di orientare le politiche abitative in modo coerente e strategico.

Inoltre, le misure finanziarie individuate, concentrate prevalentemente sulle case popolari, devono essere accompagnate dalla definizione di un Piano casa più ampio e strutturato che comprenda anche una risposta alle esigenze di famiglie della classe media che faticano a trovare una casa. Mancano inoltre strumenti finanziari e fiscali per favorire l'affitto e l'acquisto per le giovani coppie.

Sul tema dei **rischi naturali**, la manovra prevede l'istituzione di un **Fondo da 350 milioni di euro per l'anno 2026, per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio sul territorio nazionale**, derivanti da eventi imprevedibili. La norma, del tutto condivisibile in quanto riconosce l'importanza di azioni preventive di riduzione del rischio, deve essere subito resa operativa attraverso una definizione chiara degli ambiti e dei criteri di intervento, privilegiando il rischio idrogeologico e sismico e favorendo la complementarità con gli strumenti già esistenti. Inoltre, una programmazione pluriennale del fondo garantirebbe maggiore stabilità e continuità agli interventi di prevenzione.

Con riferimento alle **risorse destinate alle nuove infrastrutture**, l'analisi della manovra evidenzia un ridimensionamento degli stanziamenti previsti per il 2026, dovuto a tagli diffusi ai capitoli di spesa relativi alle opere pubbliche. Tali riduzioni risultano superiori alle risorse aggiuntive previste, determinando un saldo leggermente negativo per il prossimo anno. Per il biennio 2027-2028, invece, il quadro finanziario prevede consistenti rifinanziamenti, destinati principalmente alle attività di **manutenzione straordinaria dei principali soggetti attuatori, quali Anas e Ferrovie dello Stato**.

L'Ance riconosce l'importanza dell'attività di manutenzione e comprende che nel corso del 2026, e in parte anche nel 2027, il mercato delle opere pubbliche continuerà a beneficiare del sostegno del PNRR. Tuttavia, non può non sottolineare la necessità di assicurare risorse adeguate alla prosecuzione dello sviluppo infrastrutturale del Paese se si vuole migliorare la competitività del sistema produttivo, ridurre i divari territoriali e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Inoltre, l'andamento delle attività nel 2026 appare strettamente legato alla capacità del Governo di **individuare risorse per prorogare le misure straordinarie per il caro materiali previste dall'articolo 26 del Decreto Aiuti**. In assenza di un intervento in tal senso, il rischio è che numerosi cantieri in corso subiscano rallentamenti o addirittura interruzioni, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR.

Nello specifico, la manovra prevede, per il triennio 2026-2028, un **incremento complessivo di circa 6 miliardi di euro**, derivante da 7.944 milioni di risorse aggiuntive tra le misure dell'articolato e i rifinanziamenti previsti nella Sezione II del DDL, 152 milioni di riprogrammazioni e 1.885 milioni di definanziamenti.

I maggiori stanziamenti risultano concentrati nel biennio 2027-2028, mentre le dotazioni per il 2026 registrano una riduzione di 23 milioni.

MANOVRA 2026-2028: LE RISORSE PER LE OPERE PUBBLICHE

valori in milioni di euro

	2026	2027	2028	TOTALE 2026-2028
Articolato DDL Bilancio	631,0	360,0	360,0	1.351,0
Rifinanziamenti Sez II	425,0	2.783,0	3.385,0	6.593,0
TOTALE NUOVE RISORSE (A)	1.056,0	3.143,0	3.745,0	7.944,0
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI Sez II (B)	-20,0	-172,0	40,0	-152,0
TOTALE DEFINANZIAMENTI Sez II (C)	-1.059,1	-547,8	-218,4	-1.825,3
TOTALE (A+B+C)	-23,1	2.423,2	3.566,6	5.966,7

Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2026-2028 (AS 1689)

In particolare, **l'articolo del Disegno di Legge prevede nuovi stanziamenti per 1.351 milioni di euro, nel triennio 2026-2028, di cui 631 milioni nel 2026, 360 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.** Tra i nuovi stanziamenti, oltre al Fondo per la riduzione dell'esposizione ai rischi naturali, già richiamato, vale la pena evidenziare lo stanziamento annuale di **90 milioni di euro**, a decorrere dal 2026, per interventi di **manutenzione della rete stradale di competenza** di Anas e nuovi stanziamenti per la prosecuzione della ricostruzione post sisma.

MANOVRA 2026-2028: LE RISORSE PER OPERE PUBBLICHE E RICOSTRUZIONE PREVISTE

NELL'ARTICOLATO - valori in milioni di euro

		2026	2027	2028	TOTALE 2026-2028
art. 99	Manutenzione stradale	90	90	90	270
art. 111	Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale	350	-	-	350
art. 112, co. 47	Interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica	41	-	-	41
art. 112, co. 49	Terremoto Molise 2018	10	-	-	10
art. 112, co. 50	Terremoto Abruzzo 2009	100	100	-	200
art. 112, co. 51	Terremoto Ischia 2017 e 2022	20	30	-	50
art. 112, co. 52	Terremoto Marche 2022 e Umbria 2023	20	90	220	330
art. 113, co. 2	Interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi	-	50	50	100
TOTALE		631	360	360	1.351

Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2026-2028 (AS 1689)

A queste risorse si sommano gli effetti della sezione II del DDL, contenente tutte le variazioni (rifinanziamenti, riprogrammazioni e riduzioni) da apportare ai singoli capitoli di spesa.

Concentrando l'attenzione sui capitoli in grado di generare attività edilizia, la manovra prevede **rifinanziamenti per 6.593 milioni nel triennio 2026-2028, di cui solo 425 milioni nell'anno 2026.**

Tra i principali interventi, si segnalano i rifinanziamenti destinati ai grandi soggetti attuatori, quali **Anas e Ferrovie dello Stato.**

L'Ente per le strade potrà contare su 600 milioni nel 2027 e 1 miliardo nel 2028, per complessivi 1.600 milioni a sostegno del proprio Contratto di Programma.

Per Rete Ferroviaria Italiana (RFI), invece, le maggiori risorse, destinate alle attività di manutenzione straordinaria del Contratto di programma, ammontano complessivamente a 3.660 milioni di euro, di cui 90 milioni nel 2026, 1.660 milioni nel 2027 e 1.900 milioni nel 2028. L'ente gestore della rete ferroviaria nazionale, peraltro, ha ricevuto con il Decreto-legge n. 159/2025, cosiddetto Decreto Anticipi, un'anticipazione al 2025 di 1.800 milioni di euro, sempre destinati alla manutenzione straordinaria.

**MANOVRA 2026-2028: LE RISORSE PER OPERE PUBBLICHE E RICOSTRUZIONE PREVISTE
NELL'ARTICOLATO - valori in milioni di euro**

		2026	2027	2028	TOTALE 2026-2028
art. 99	Manutenzione stradale	90	90	90	270
art. 111	Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale	350	-	-	350
art. 112, co. 47	Interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica	41	-	-	41
art. 112, co. 49	Terremoto Molise 2018	10	-	-	10
art. 112, co. 50	Terremoto Abruzzo 2009	100	100	-	200
art. 112, co. 51	Terremoto Ischia 2017 e 2022	20	30	-	50
art. 112, co. 52	Terremoto Marche 2022 e Umbria 2023	20	90	220	330
art. 113, co. 2	Interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi	-	50	50	100
TOTALE		631	360	360	1.351

Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2026-2028 (AS 1689)

Le maggiori risorse per il 2026, pari a 1.056 milioni saranno, però, più che compensate dai tagli e dalle rimodulazioni previste dalla stessa manovra.

In particolare, i tagli nel triennio di riferimento (cfr. tab. allegata) ammontano a 1.825 milioni di euro, di cui 1.059 milioni nel 2026. Tra le principali riduzioni che incidono sulle disponibilità finanziarie del prossimo anno si segnalano le seguenti:

- 150 milioni nel 2026 e 90 milioni nel 2027 per il programma Strade Sicure per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e tunnel, previsto nel Piano Nazionale Complementare;
- 250 milioni nel 2026 del Fondo opere indifferibili;
- 50 milioni nel 2026 per la Metropolitana di Roma;
- 15 milioni nel 2026 per la Metropolitana di Milano M4;
- 15 milioni nel 2026 per il collegamento tra Afragola e la Metropolitana di Napoli
- 100 milioni nel 2026 per il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento.

Per esprimere una valutazione complessiva dell'impatto della manovra sulle risorse destinate a nuove infrastrutture occorre tenere conto anche degli effetti delle **misure di spending review**, contenute nell'articolo 129 del DDL, che incidono su 7,2 miliardi di euro di stanziamenti nel triennio 2026-2028, di cui 1,8 miliardi di riduzioni di dotazioni di competenza e di cassa ripartite tra i Ministeri e **5,4 miliardi di rimodulazioni di spese in conto capitale**, ovvero di riduzioni di risorse che verranno recuperate nel triennio successivo.

In particolare, quest'ultima pratica, seppur giustificata dall'esigenza di migliorare l'allocazione delle risorse per renderla più aderente ai cronoprogrammi degli interventi, rischia di incidere, come accaduto in passato, sugli investimenti pubblici, proprio nel momento in cui verrà progressivamente a mancare il supporto del PNRR e andrebbero, al contrario, garantite risorse adeguate a proseguire

il percorso di ammodernamento del Paese avviato con il Piano europeo e a rispondere alle emergenze nazionali della casa e del rischio idrogeologico.

A seguito delle rimodulazioni, nel triennio 2026-2028, gli stanziamenti in conto capitale verranno ridotti mediamente di 1,8 miliardi ogni anno. Inoltre, dalla distribuzione delle riduzioni tra i Ministeri emerge una concentrazione delle riduzioni nel triennio 2026-2028 presso il Ministero delle Infrastrutture (1,3 miliardi) e il Ministero dell'Economia (1 miliardo) che suggerisce un sicuro effetto sugli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche.

Infine, come anticipato manca nella manovra un tema che appare centrale per garantire la regolare prosecuzione dei lavori pubblici in corso di realizzazione, soprattutto nell'ambito delle opere del PNRR, quello del **caro materiali**. L'aumento dei costi nei prodotti da costruzione rende necessario adeguare i prezzi delle opere in corso, per non lasciare che il peso di questo enorme problema pieghi le possibilità delle imprese di svolgere il proprio lavoro. Di fronte alla piena consapevolezza del problema da parte del Ministero delle infrastrutture, che ha recentemente annunciato misure per garantire i trasferimenti sul terzo trimestre 2024, e che le imprese hanno accolto con favore, resta la necessità di **garantire le risorse necessarie per coprire i ristori del 4° trimestre 2024 e di tutto il 2025 nonché prorogare i meccanismi di compensazione del Decreto Aiuti al 2026.**

L'Ance ha calcolato che per saldare i lavori già eseguiti fino a maggio 2025 e quelli in corso fino a fine anno, servono almeno 2,5 miliardi di euro. Considerando anche la necessaria proroga al 2026 e tenendo conto delle risorse interne delle stazioni appaltanti, è necessario un intervento in Legge di Bilancio, consentendo la prosecuzione dei cantieri e la tenuta del tessuto produttivo.

Passando, poi, al **tema fiscale**, corre l'obbligo di soffermarsi e chiedere un netto ripensamento sulla misura che **vieta** alle imprese che fruiscono di incentivi nella forma di credito d'imposta di utilizzarli in **compensazione** per il versamento dei **contributi previdenziali dei premi assicurativi** facenti capo ai lavoratori. Tale disposizione appare del tutto incoerente con il permanere di misure incentivanti sottoforma di crediti di imposta (es. ZES unica per il Mezzogiorno) e, inoltre, applicandosi dal 1° luglio 2026, ha effetto retroattivo per i crediti sorti anteriormente, danneggiando anche le imprese più serie e strutturate che, pur potendo, non hanno ceduto i crediti di imposta, confidando nella possibilità di poterli utilizzare in compensazione anche per il versamento dei debiti contributivi e assicurativi.

È necessario, quindi, intervenire su tale disposizione, che rischia di generare un impatto economico e finanziario rilevante soprattutto sui settori produttivi a maggiore intensità di manodopera, nei quali il divieto di compensazione può mettere a rischio la capacità degli operatori economici di assolvere correttamente al versamento dei contributi e dei premi facenti capo ai lavoratori, con gravi ripercussioni anche sulla posizione previdenziale e assicurativa di questi ultimi.

Positiva, invece, la **proroga per il 2026 del Superbonus al 110% per gli interventi di ricostruzione** effettuati sugli immobili danneggiati dal sisma del Centro Italia, che consente di portare a termine gli interventi di ricostruzione già avviati e di completare il quadro applicativo dell'incentivo per le aree del Cratere (oggi riguardante solo gli interventi con istanze post 30 marzo 2024), a prescindere dalla data di presentazione delle richieste di contributo. Sul punto, andrebbe **chiarito espressamente che la proroga riguarda tutte le modalità di utilizzo dell'incentivo**, ossia, oltre alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, **anche lo sconto in fattura e la cessione del corrispondente credito d'imposta**. La misura andrebbe, altresì, **estesa a tutte le**

ulteriori aree colpite da eventi sismici (come ad esempio Abruzzo 2009, Emilia 2012, Ischia, Area etnea e campi Flegrei).

Sempre in tema fiscale, dalla Manovra, si attendevano poi risposte concrete ai temi cruciali che, negli ultimi anni, hanno catalizzato l'attenzione di Istituzioni, sia nazionali che europee, imprese e cittadini: l'emergente crisi abitativa, ormai purtroppo nota a tutta l'Europa e gli obiettivi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, sempre più stringenti visto l'approssimarsi delle scadenze imposte dalla Direttiva *Case Green*. Ma, a parte la proroga di un ulteriore anno delle detrazioni al 50% per il recupero e la riqualificazione energetica dell'esistente -misura condivisibile ma non sufficiente- nel provvedimento è assente una politica strutturata e lungimirante, necessaria al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione degli edifici e funzionale anche ad attuare un Piano casa su vasta scala e a carattere industriale. Gli attuali incentivi sono, infatti, insufficienti per promuovere un **programma diffuso di riqualificazione energetica e strutturale** che, oltre ad esserci chiesto dall'Europa, è comunque sempre più urgente e necessario per la vivibilità delle nostre città e per garantire la qualità dell'abitare a vantaggio della salute e del benessere collettivo. Tale obiettivo, poi, deve leggersi all'interno di un'esigenza più ampia che è quella di aumentare l'offerta abitativa, in proprietà e in locazione, soprattutto per quella parte di popolazione che, oggi, non accede né nell'edilizia popolare e sociale né al libero mercato, attuando un programma diffuso di riqualificazione e riuso degli immobili esistenti.

Per fare questo, occorre un **Piano casa strutturato e di lungo periodo**, con il coinvolgimento degli operatori economici, *in primis* delle imprese di costruzione e immobiliari, che preveda l'utilizzo della leva fiscale, fondamentale per garantire la fattibilità e la redditività dell'investimento del capitale privato. Ma questo capitolo è ancora aperto, visto che, ad oggi, mancano misure ad impatto immediato e di rapida applicazione.

È, quindi, necessario **integrare il provvedimento**, prevedendo, per le imprese che attuano i programmi, forme di **detassazione dell'acquisto di fabbricati vetusti da riqualificare profondamente** per destinarli alla vendita o alla locazione. Allo stesso modo, con l'obiettivo di **favorire prodotti immobiliari green**, è opportuno incentivare la domanda che si indirizza verso edifici riqualificati e performanti. In questo senso, va reintrodotta la detrazione Irpef pari al 50% dell'IVA pagata in sede di acquisto di case in classe energetica elevata (scaduta a fine 2023). Altrettanto importante è, poi, agevolare i giovani nell'accesso alla proprietà abitativa, riproponendo gli **incentivi fiscali per gli under 36 che acquistano l'abitazione principale**. Sempre in funzione dell'attuazione di un ampio Piano casa a carattere industriale, rimane comunque importante agire anche sulla **fiscalità delle locazioni promosse dalle imprese**, oggi particolarmente penalizzante in tutti gli ambiti impositivi, siano essi connessi all'IVA che alla tassazione del reddito da affitto.

Con riguardo alle **disposizioni in materia di lavoro**, si valutano positivamente le misure a favore dei lavoratori contenute nel DDL Bilancio 2026.

Infatti, si manifesta apprezzamento per la disposizione che, al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, prevede che **gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026**, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, siano assoggettati — salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore — a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Tale agevolazione, che si applica ai titolari di redditi di

lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro, rappresenta un intervento positivo volto a incentivare il rinnovo dei contratti collettivi e a sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori.

Altresì positiva è la disposizione secondo cui, per il periodo d'imposta 2026 — salva espressa rinuncia scritta del lavoratore — sono assoggettate a **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 15% le somme corrisposte**, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni. Tale intervento appare coerente con l'obiettivo di valorizzare la flessibilità organizzativa e di compensare in maniera più equa le prestazioni lavorative rese in orari o condizioni particolari.

Positiva anche la disposizione che dispone che l'imposta sostitutiva sui premi di produttività sia applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1%. Si tratta di una misura che rafforza ulteriormente il legame tra produttività e retribuzione, incentivando le imprese ad adottare sistemi premianti.

Fermo restando quanto sopra, si rileva, tuttavia, l'assenza **di misure strutturali di riduzione del costo del lavoro per le imprese**, sia di carattere generale che specifiche per il **settore edile**. Si evidenzia, in particolare, che **non viene prorogata, né tantomeno resa strutturale, la misura** introdotta dal DL n. 92/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2025, che, per il solo periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, ha previsto l'esclusione, anche per le imprese edili, degli eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo) dal computo del limite massimo di durata della CIGO, in analogia a quanto già fatto per il secondo semestre degli anni 2023 e 2024.

Pertanto, dal 1° gennaio 2026 tornerà ad applicarsi la normativa previgente, in base alla quale per l'edilizia, diversamente dagli altri settori e pur in presenza di un'aliquota contributiva più alta, i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono conteggiati nel limite massimo di fruizione della CIGO stessa, pari a 52 settimane in un biennio mobile.

**MANOVRA 2026-2028: I DEFINANZIAMENTI PREVISTI ALLA SEZIONE II PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**

valori in milioni di euro

SEZ. II DEFINANZIAMENTI	2026	2027	2028	TOTALE 2026-2028
Ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017	-179,4	-150,0	0,0	-329,4
Fondo Amministrazioni centrali dello Stato per interventi in materia di investimenti e infrastrutture	0,0	-156,0	-124,4	-280,4
Fondo opere indifferibili	-250,0	0,0	0,0	-250,0
Edilizia pubblica - Ministero Difesa	-68,8	-64,5	-27,8	-161,1
Edilizia pubblica - Ministero Giustizia	-74,7	-13,3	-43,2	-131,2
Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento	-100,0	0,0	0,0	-100,0
Edilizia pubblica - Ministero Interno	-42,0	-20,5	-15,8	-78,3
Linea C della Metropolitana di Roma	-50,0	0,0	0,0	-50,0
Strada Statale 4 Salaria	0,0	-50,0	0,0	-50,0
Strada Statale 106 Jonica	0,0	-50,0	0,0	-50,0
Edilizia pubblica - MIT	-13,3	-15,0	-15,0	-43,3
Fondo progettazione infrastrutture strategiche	-38,4	0,0	0,0	-38,4
Ricostruzione delle infrastrutture e ripristino del sistema viario di Genova	-24,5	-10,0	0,0	-34,5
Ricostruzione Molise e Area Etna	-30,0	0,0	0,0	-30,0
Alloggi Vigili del Fuoco	-24,4	-5,0	0,0	-29,4
Competitività dei porti ed efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali	-25,0	0,0	0,0	-25,0
PNC: strategia nazionale aree interne - miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade	-20,0	0,0	0,0	-20,0
Interventi urgenti in materia di rischio idrogeologico	-14,4	-1,3	0,0	-15,7
Linea metropolitana M4 di Milano	-15,0	0,0	0,0	-15,0
Collegamento tra Afragola e la metropolitana di Napoli	-15,0	0,0	0,0	-15,0
Piano irriguo nazionale	0,0	5,0	7,8	12,8
Tutela e promozione beni culturali	-6,7	-4,9	0,0	-11,6
Interventi infrastrutturali Polizia di Stato	0,0	-11,5	0,0	-11,5
Fondo per le infrastrutture portuali	-10,9			-10,9
Autostrada Cispadana	-10,0	0,0	0,0	-10,0
Restauro, conservazione e valorizzazione patrimonio artistico e architettonico	-8,6	-0,7	0,0	-9,3
Efficienza energetica immobili PA	-8,1	0,0	0,0	-8,1
Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali	-6,6	0,0	0,0	-6,6
Salvaguardia di Venezia	-4,7	0,0	0,0	-4,7
Fondo progettazione enti locali	-4,3	0,0	0,0	-4,3
Fondo opere strategiche	-4,0	0,0	0,0	-4,0
Interventi manutenzione, restauro e valorizzazione beni culturali	-3,2	-0,1	0,0	-3,3
Fondo progettazione e realizzazione ciclovie	-3,0	0,0	0,0	-3,0
Edilizia pubblica - MEF	-2,2	0,0	0,0	-2,2
Fondo investimenti stradali piccoli comuni	-0,8	0,0	0,0	-0,8
Programma 6.000 campanili	-0,7	0,0	0,0	-0,7
Restauro, conservazione e valorizzazione patrimonio archeologico	-0,5	-0,1	0,0	-0,6
Fondo interventi di demolizione opere abusive	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Edilizia pubblica - Ministero Agricoltura	0,0	-0,1	0,0	-0,1
TOTALE RIPROGRAMMAZIONE	- 1.059,1	- 548,0	- 218,4	- 1.825,4

Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2026-2028 (AS 1689)

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DDL

(Art. 2) IRPEF

La misura centrale della nuova legge di bilancio guarda al ceto medio con un abbassamento dello scaglione Irpef dal 35 al 33%. La norma peserà 9 miliardi in tre anni. La platea è quella tra i 28mila e i 50mila euro e il beneficio arriverebbe a un massimo di 440 euro l'anno. La sterilizzazione del taglio dell'Irpef sarà sopra i 200mila euro, chi è tra 50 e 200 mila euro beneficerà della riduzione dell'aliquota.

Valutazione: Positiva

In linea generale, la misura è da valutarsi positivamente.

(Art. 4) Tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio

Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione. Tale disposizione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro.

Inoltre, per gli anni 2026 e 2027, è prevista la riduzione dal 5% all'1% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa e viene innalzato da 3 mila euro a 5 mila euro il limite di reddito agevolabile.

Infine, per il periodo di imposta 2026, viene disposto che, salva espressa rinuncia del dipendente, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti privati, a titolo di: maggiorazioni e indennità per lavoro notturno; maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. Tale beneficio è applicato dai sostituti di imposta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente inferiore a 40 mila euro.

Valutazione: positiva

(Art. 5) Buoni pasto

La soglia di esenzione, sia ai fini fiscali che contributivi, per i buoni pasto elettronici passa dagli attuali 8 euro a 10 euro giornalieri.

Valutazione: positiva

**(Art. 7)
Modifiche alla
disciplina sulle
locazioni brevi**

La riduzione dell'aliquota della cedolare secca dal 26 al 21%, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione dei redditi, opera solo a condizione che per la stessa unità, durante il periodo d'imposta, non siano stati conclusi contratti tramite intermediari immobiliare, o soggetti che gestiscono portali telematici. In caso contrario si applica l'aliquota più elevata del 26 %. Resta fermo che le eventuali ulteriori abitazioni locate possedute dallo stesso soggetto e locate per periodi inferiori a 30 giorni, sono comunque soggette all'aliquota più elevata del 26%.

Valutazione: neutra

**(Art. 9)
Detrazioni per
il recupero
edilizio e la
riqualificazione
energetica e
antisismica
degli edifici**

Confermato anche per il 2026 al 50% il *Bonus ristrutturazioni* sull'abitazione principale e al 36% quello sulla seconda casa. Stessa proroga anche per l'*Ecobonus*, il *Sismabonus* (compreso il Sismabonus acquisti) e per il *Bonus combinato eco e sisma*. Prorogato anche il *Bonus mobili* nella misura applicabile nel 2025 (50% sino ad un massimo di spesa pari a 5.000 euro).

Nessuna proroga, invece, per il *Bonus per la rimozione delle barriere architettoniche* che rimane al 75% solo sino al 31 dicembre 2025 (poi confluirà nel *Bonus ristrutturazioni* con le percentuali ad esso applicabili).

Valutazione: Positiva ma insufficiente.

La proroga per il 2026 dei bonus fiscali in edilizia, nelle percentuali più elevate del 50% per le abitazioni principali e del 36% negli altri casi, appare positiva, poiché mantiene il sistema delle aliquote in vigore per il 2025, ma è insufficiente ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione degli edifici.

Gli attuali incentivi sono, infatti, insufficienti per promuovere un programma diffuso di riqualificazione energetica e strutturale che, oltre ad esserci chiesto dall'Europa, è comunque sempre più urgente e necessario per la vivibilità delle città e per la salute e salubrità della collettività che le abita.

Tale obiettivo, poi, deve leggersi all'interno di un'esigenza più ampia che è quella di aumentare l'offerta abitativa, in proprietà e in locazione, soprattutto per quella parte di popolazione che, oggi, non accede né nell'edilizia popolare e sociale né al libero mercato, attuando un programma diffuso di riqualificazione e riuso degli immobili esistenti.

Per fare questo, occorre un Piano casa strutturato e di lungo periodo, che, anche con l'utilizzo efficiente della leva fiscale, sia in grado di attrarre capitali privati, in primis degli operatori delle costruzioni e dell'immobiliare, che possono offrire soluzioni di qualità. In quest'ottica,

occorrono misure concrete e ad impatto immediato che rendano economicamente fattibili tali programmi e che garantiscano la redditività dell'investimento del capitale privato.

È, quindi, necessario integrare il provvedimento, prevedendo, per le imprese che attuano i programmi, forme di detassazione dell'acquisto di fabbricati vetusti da riqualificare profondamente per destinarli alla vendita o alla locazione. Allo stesso modo, con l'obiettivo di favorire prodotti immobiliari green, è opportuno incentivare la domanda che si indirizza verso edifici riqualificati e performanti. In questo senso, va reintrodotta la detrazione Irpef pari al 50% dell'IVA pagata in sede di acquisto di case in classe energetica elevata (scaduta a fine 2023).

Altrettanto importante è, poi, agevolare i giovani nell'accesso alla proprietà abitativa, riproponendo gli incentivi fiscali per gli under 36 che acquistano l'abitazione principale.

Sempre in funzione dell'attuazione di un Piano casa, rimane comunque importante agire anche sulla fiscalità delle locazioni promosse dalle imprese, oggi particolarmente penalizzante in tutti gli ambiti impositivi, siano essi connessi all'IVA che alla tassazione del reddito da affitto.

**(Art. 14)
Assegnazione
agevolata beni
ai soci**

Prorogata anche per il 2026 l'estromissione dei beni delle società (diversi dai beni strumentali per destinazione), pagando un'imposta sostitutiva dell'8%.

Valutazione: Positiva

**(Artt. 23 e 24)
Rottamazione
cartelle
esattoriali**

Viene introdotta una nuova definizione agevolata per i debiti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

La misura consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione versando solo l'imposta o il contributo dovuto (capitale) e le spese di notifica o procedura, senza sanzioni e interessi.

Il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o, al massimo, in 54 rate bimestrali (quindi in 9 anni).

Vi sarebbe la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali per i tributi di loro competenza (es. IMU), fatta eccezione per l'IRAP.

Valutazione: Neutra

**(Art. 26)
Limitazione alla
compensazione
e dei crediti
d'imposta da
agevolazioni**

I crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento dei debiti contributivi e INAIL ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del medesimo decreto. Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d'imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.

Valutazione: Fortemente negativa

La norma, già in vigore per le banche dal 2025, appare del tutto incoerente con il permanere di misure incentivanti sottoforma di crediti di imposta (es. ZES unica per il Mezzogiorno) e danneggia in particolare i settori ad alta intensità di manodopera che usano maggiore forza lavoro e le imprese più serie e strutturate

Inoltre, applicandosi dal 1° luglio 2026, ha effetto retroattivo sui crediti sorti anteriormente, finendo per colpire anche le imprese che, pur potendo, non hanno ceduto i crediti di imposta, confidando nella possibilità di poterli utilizzare in compensazione anche per il versamento dei debiti contributivi e assicurativi.

Occorre, quindi, un ripensamento urgente sulla misura che rischia di generare un impatto economico e finanziario rilevante soprattutto sui settori produttivi a maggiore intensità di manodopera, nei quali il divieto di compensazione può mettere a rischio la capacità degli operatori economici di assolvere correttamente al versamento dei contributi e dei premi facenti capo ai lavoratori, con gravi ripercussioni anche sulla posizione previdenziale e assicurativa di questi ultimi.

(Art. 37)
Misure in
materia di
assunzioni a
tempo
indeterminato

Viene autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 271 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

In particolare, le suddette risorse sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

L'attuazione di tale misura è demandata a un decreto del Ministro del lavoro, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Valutazione: positiva

(Art. 39)
Ape sociale

Prorogata anche per il 2026 la c.d. APE sociale, confermando il requisito anagrafico già in vigore per il 2024 e il 2025 in 63 anni e 5 mesi.

Valutazione: positiva

(Art. 40)
Ammortizzatori
sociali

Sono autorizzati, a valere e nelle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, alcuni specifici interventi in materia di ammortizzatori sociali, tra cui si segnalano, in particolare:

- proroga e rifinanziamento dei trattamenti di CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese nelle c.d. aree di crisi industriale complessa;
- prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, previsto dall'articolo 6 del DL n. 92/2025, convertito, con

- modificazioni, dalla legge n. 113/2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi;
- prorogato, anche per l'anno 2026, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del DL n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018, che prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi;
 - proroga, per l'anno 2026, della disposizione introdotta dall'articolo 8 del citato DL n. 92/2025 che consente, previo accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro anche alla presenza del MIMIT, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività ex articolo 44 del DL n. 109/2018 per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessazione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale;
 - incremento, per gli anni 2026 e 2027, delle risorse finanziarie destinate alla misura relativa all'accesso alla prosecuzione di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà.

Valutazione: positiva

(Art. 43)

**Misure in materia
di pensionamento**

Con riferimento all'aumento dei requisiti di accesso al pensionamento connessi all'adeguamento all'aspettativa di vita, che saranno determinati, per il biennio 2027-2028, da un apposito decreto direttoriale, si prevede che, per il 2027, tale aumento sia limitato ad un solo mese e si applichi, invece, in misura piena a partire dal 2028. Dal predetto aumento sono espressamente esclusi i lavori gravosi e usuranti.

Confermata anche per il 2026 la facoltà, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2026 i requisiti minimi per l'accesso alla "pensione anticipata", di cui all'articolo 24, comma 10, del DL n. 201/2011, in alternativa a tale pensionamento anticipato, di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS a proprio carico. In tal caso, la somma corrispondente a tale quota sarà corrisposta direttamente dal datore di lavoro.

Valutazione: neutra

**(Art. 45)
Disposizioni per
il rafforzamento
degli
investimenti in
infrastrutture da
parte delle forme
pensionistiche
complementari**

L'articolo modifica l'art. 6 del DLgs. 252/2005, che disciplina i criteri di investimento dei fondi pensione, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di impiego delle risorse previdenziali in progetti infrastrutturali nazionali. In particolare, viene inserita la lettera a-bis) al comma 5-bis dell'art. 6, che consente ai fondi pensione di investire — anche indirettamente tramite fondi comuni o cartolarizzazioni — in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti in settori infrastrutturali come:

- turismo, cultura, ambiente;
- acqua, strade, ferrovie, porti, aeroporti;
- sanità, telecomunicazioni (incluse quelle digitali);
- immobili pubblici non residenziali ed energia.

Valutazione: parzialmente positiva

È necessario ampliare la possibilità di investimento dei fondi pensioni anche in interventi di housing sociale e dare effettiva attuazione alla norma attraverso l'adozione del decreto attuativo necessario per determinare le caratteristiche che gli strumenti finanziari devono avere per rientrare nel perimetro di investimento dei fondi pensione.

**(ART. 46)
Misura di
integrazione del
reddito delle
lavoratrici madri
con due o più
figli**

Viene confermata per il 2026 la misura che prevede il riconoscimento, alle lavoratrici dipendenti madri con due figli fino al mese del compimento del decimo anno del figlio minore, di una somma pari a 60 euro mensili per ogni mese di lavoro o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro. Tale somma è riconosciuta alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 95/2025 per l'anno 2025, viene incrementata, quindi, l'entità del suddetto beneficio da 40 a 60 euro mensili o frazione dello stesso dell'anno 2026, da corrispondere in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2026.

La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Valutazione: positiva

(ART. 48)
Decontribuzione
lavoratrici madri

Per i datori di lavoro privati che assumano, dal 1° gennaio 2026, donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è previsto il riconoscimento di un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell'assunzione con il contratto a tempo determinato. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione.

Tale esonero non si applica ai rapporti in apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Valutazione: positiva

(ART. 49)
Incentivi per la
trasformazione
dei contratti

A decorrere dal 1° gennaio 2026, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

Per i datori di lavoro privati che consentono la suddetta trasformazione, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, viene previsto il riconoscimento, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale misura sarà attuata con un decreto emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia. Tale esonero non si applica ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Valutazione: positiva

**(ART. 50)
Congedi
parentale e per
malattia dei figli
minori**

Viene prevista l'estensione della possibilità di fruire del congedo parentale fino ai 14 anni di vita del bambino, in luogo dei 12 anni. Tale modifica riguarda anche le adozioni e gli affidamenti.

Viene estesa altresì l'operatività della fruizione delle misure di congedo parentale e di prolungamento del congedo per figli con disabilità, fino al quattordicesimo anno del figlio, anziché del dodicesimo anno di età attualmente vigente.

Analoga estensione, viene operata rispettivamente, per il riconoscimento dell'indennità del 30 per cento della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità, nonché per la fruizione del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità anche in caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

È altresì prevista l'estensione, da 5 a 10 giorni, della durata del congedo per malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 14 anni (non più tra i 3 e gli 8).

Valutazione: neutra

**(Art. 51)
Rafforzamento
del contratto a
termine a favore
della
genitorialità**

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione per sostituzione di lavoratori e lavoratrici in congedo ai sensi del TU sulla maternità e paternità, il contratto di lavoro posto in essere per la sostituzione può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice o del lavoratore sostituito, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Valutazione: positiva

**(Art. 92)
Contenimento
dei consumi
energetici delle
strutture
sanitarie**

Per analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di miglioramento, istituiscono un tavolo tecnico tra Ministero della salute e MEF cui parteciperanno “specifiche professionalità” da individuare presso le regioni e province autonome o gli enti del SSN o altri enti pubblici.

Valutazione: neutra

L'articolo è molto vago. È una misura che andrebbe a fornire solo una analisi dello stato di fatto dei consumi delle strutture sanitarie con i possibili margini di miglioramento, ma non indica risorse per la realizzazione degli interventi di miglioramento.

Inoltre è da considerare che nelle strutture sanitarie una alta incidenza dei consumi è da attribuire a quelli elettrici necessari per il funzionamento delle attrezzature e dei macchinari diagnostici, più che ai consumi di riscaldamento e raffrescamento dovuti all'involucro edilizio. Di conseguenza la previsione normativa avrebbe un limitato impatto sull'attività edilizia.

**(Art. 94)
Maggiorazione
dell'ammortam
ento per gli
investimenti in
beni
strumentali**

Torna, per il 2026, il cd. superammortamento per il sostegno delle imprese e per l'innovazione: il valore complessivo è di 4 miliardi di euro.

In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, le imprese che acquistano beni strumentali nuovi potranno beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione per calcolare ammortamenti e canoni di leasing nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Nel caso di investimenti green (che consentono il taglio dei consumi energetici) la maggiorazione è pari al:

- 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- del 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni.

Valutazione: Positiva, ma con alcune criticità.

Questa ridefinizione dell'incentivo fiscale in chiave 4.0 e 5.0 appare positiva, tenuto conto che il relativo meccanismo applicativo è più semplice del credito di imposta, in quanto abbassa direttamente l'imponibile fiscale.

Tuttavia, si rilevano criticità sotto il profilo della decadenza dall'incentivo prevista anche in caso di delocalizzazione del bene agevolato in strutture produttive situate all'estero.

Tale condizione non tiene conto della specificità di alcuni settori produttivi, tra cui quello delle costruzioni, nel quale lo svolgimento dell'attività caratteristica richiede la costituzione di cantieri temporanei e spesso anche strutture produttive all'estero (società controllate, o stabili organizzazioni, appositamente costituite per la realizzazione di commesse estere), alle quali la società "madre" italiana fornisce, temporaneamente, particolari macchinari (quali, ad esempio, gru, macchine operatrici, etc.) a seconda delle esigenze connesse alla realizzazione delle commesse.

In questi casi, i medesimi beni vengono di fatto spostati in altre e diverse strutture produttive, italiane o estere, facenti capo alla stessa impresa beneficiaria, in via temporanea e in base alle esigenze economiche e produttive legate all'esercizio dell'attività, senza che si configuri, quindi, un'attribuzione patrimoniale definitiva a vantaggio delle unità estere, quanto piuttosto una fisiologica modalità di svolgimento dell'attività produttiva al di fuori del territorio nazionale.

Tra l'altro, tale ragionamento è stato normativamente confermato, con riferimento al beneficio fiscale dell'Iperammortamento, dalle previsioni del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modifiche nella legge 96/2018), che aveva fatti salvi dall'ipotesi di decadenza per delocalizzazione all'estero "...i beni agevolati ... per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e ... oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato".

Per analogia di finalità e di fattispecie, si ritiene che tale circostanza debba confermarsi anche nell'ambito del nuovo incentivo previsto dal Ddl in analisi, ammettendone quindi l'applicabilità anche nel caso in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a strutture produttive della medesima impresa (società partecipate o stabili organizzazioni), localizzate all'estero.

Inoltre, negli ultimi anni, la maggior parte delle misure di sostegno agli investimenti in innovazione si è concentrata sui beni materiali, come macchinari, impianti e attrezzature. Gli incentivi per i beni immateriali, invece, restano ancora marginali, nonostante software, piattaforme digitali e applicazioni avanzate rappresentino oggi il vero motore della trasformazione digitale delle imprese.

In questa fase, in cui le imprese sono chiamate a realizzare investimenti significativi per mantenere la propria competitività, sarebbe opportuno prevedere misure e capitoli di spesa specificamente dedicati sia al sostegno nel tempo e in modo continuativo, dell'acquisto di beni immateriali, sia a pianificare un sostegno pluriennale di quei soggetti che si occupano di trasferimento delle competenze in ambito digitale. È certamente positivo che la normativa torni a includere anche questi tra gli ambiti agevolabili, ma occorre garantire che tali misure abbiano carattere strutturale e continuità nel tempo, superando la logica degli interventi temporanei o episodici.

La Legge di Bilancio 2026, pur introducendo all'articolo 94 una nuova maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali compresi negli allegati A e B della legge 232/2016, continua a privilegiare in modo marcato la dimensione materiale dell'innovazione.

Questo squilibrio, insieme alla discontinuità del supporto pubblico, rischia di rallentare ulteriormente l'adozione di strumenti digitali immateriali, ancor di più per quelli basati sull'intelligenza artificiale, ormai indispensabili per la competitività delle imprese: dalla gestione integrata dei dati alla sicurezza informatica, fino all'automazione dei processi.

**(Art. 95)
Proroga credito
d'imposta ZES**

Sempre per le imprese è prevista la proroga per 3 anni (2026-2028) del credito d'imposta per le imprese CHE acquistano beni strumentali destinati a strutture ubicate nelle Zone economiche speciali (ZES) del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) e, nella misura di 100 milioni di euro nel triennio 2026-2028, per le zone logistiche semplificate (ZLS).

Valutazione: Positiva

La proroga triennale dell'incentivo è da valutarsi positivamente, ma, allo stesso tempo, occorre considerare che, avendo natura di credito d'imposta, ricadrebbe nella stretta sulla possibilità di compensazione con i debiti contributivi e assicurativi da versare con F24, prevista dall'art.26 del disegno di legge di Bilancio in analisi. Quest'ultima limitazione rischia di compromettere l'utilizzabilità e l'efficacia dell'incentivo e, quindi, la capacità di investimento delle imprese, soprattutto per quelle ad alta intensità di manodopera, in netto contrasto con l'obiettivo di sostenere le attività produttive nelle zone economiche più fragili.

**(Art. 97)
Contributi a
tasso
agevolato per
gli investimenti
in nuovi
macchinari,
impianti e
attrezzature da
parte delle
piccole e medie
imprese**

L'articolo rifinanzia la "Nuova Sabatini", introdotta dall'art. 2 del D.L. 69/2013, con 200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni di euro per il 2027.

Valutazione: positiva

**(Art. 99)
Manutenzione
stradale e
ammodernamento
del sistema
idrico**

L'articolo, al comma 1, prevede uno stanziamento di **90 milioni annui a decorrere dal 2026 a favore di ANAS S.p.A.**, destinato a finanziare interventi sulla rete stradale di interesse nazionale. Le risorse sono destinate ad attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e **manutenzione delle strade**.

Il comma 2 ricomprende le procedure della finanza di progetto, avviate ai sensi dell'articolo 193 del Codice degli appalti, tra le funzioni del Commissario Straordinario nominato per la realizzazione del

“Collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)”.

Il comma 3 consente di rideterminare la durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO 2 Lazio Centrale (Roma e area metropolitana) per garantire l’equilibrio economico-finanziario necessario alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera. Tale proroga può essere concessa in proporzione agli investimenti aggiuntivi sostenuti dal concessionario, fino a un massimo di 10 anni.

Valutazione: positiva

La previsione di nuove risorse pluriennali per la manutenzione della rete stradale nazionale rappresenta un segnale positivo, in linea con l’esigenza di garantire sicurezza, efficienza e continuità alla mobilità del Paese. Tuttavia, si sottolinea l’importanza di porre attenzione all’effettiva attuazione degli interventi, con tempi certi e procedure trasparenti di affidamento dei lavori.

**(Art. 111)
Fondo per la
riduzione
dell’esposizione
a situazioni di
rischio nel
territorio
nazionale**

L’articolo istituisce un **fondo, di 350 milioni di euro per l’anno 2026, per la riduzione dell’esposizione a situazioni di rischio sul territorio nazionale**, derivanti da eventi imprevedibili. Le risorse sono destinate al riconoscimento di **contributi a soggetti privati** per la realizzazione di interventi mirati alla mitigazione dei rischi, secondo le modalità che saranno successivamente definite con DPCM di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Valutazione: positiva

L’istituzione del fondo rappresenta un intervento condivisibile in quanto riconosce l’importanza di azioni preventive di riduzione del rischio. Tuttavia, la dotazione iniziale limitata ad un unico anno e la mancanza di una definizione chiara degli ambiti e dei criteri di intervento rischiano di ridurre l’efficacia operativa.

Appare, quindi, opportuno che il decreto attuativo individui ambiti di intervento omogenei e criteri di selezione trasparenti, privilegiando il tema del rischio idrogeologico e sismico e favorendo la complementarità con gli strumenti già esistenti. Inoltre, una programmazione pluriennale del fondo garantirebbe maggiore stabilità e continuità agli interventi di prevenzione.

**(Art. 112)
Esigenze
connesse alla
ricostruzione**

L’articolo contiene una serie di disposizioni riguardanti la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi.

Al comma 5 si prevede l’applicazione delle disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40 (legge quadro sulla ricostruzione) al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma 2012;

al comma 6, si dispone l'obbligo per il Presidente della Regione Emilia-Romagna, già Commissario delegato per la ricostruzione, di inviare entro 30 giorni dalla scadenza dello stato di emergenza una relazione sullo stato della ricostruzione, indicando risorse, interventi e procedimenti pendenti;

al comma 7, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale per l'Emilia-Romagna, conseguente agli eventi del 2012, è fissata in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio;

al comma 8, si prevede il subentro di un Commissario straordinario della ricostruzione in Emilia-Romagna (nominato ex legge quadro ricostruzione) rispetto al Commissario delegato. Il Commissario, ex comma 9, potrà adottare ordinanze (sempre secondo quanto previsto dalla legge quadro sulla ricostruzione), ferme restando le ordinanze vigenti adottate dal Commissario delegato 2012 per la ricostruzione pubblica/privata;

al comma 12 è disposta la proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria per gli interventi di ricostruzione posti sisma del Centro Italia del 2016, mentre al comma 31 si proroga lo stato di emergenza dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026;

al comma 45 è disposta la proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 dell'incarico del Commissario straordinario post alluvione 2023 (ex DL n. 61 del 2023);

ai commi 47 e 48 si interviene in materia di emergenza idrica prevedendo lo stanziamento di 41 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione di interventi urgenti del Commissario straordinario per la siccità (ex DL n. 39/2023), il cui incarico viene prorogato al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2025). Vengono, inoltre, ridefinite le competenze del Commissario al quale viene attribuito un ruolo rafforzato di coordinamento tra le autorità di bacino e gli enti territoriali, con nuovi compiti di pianificazione, monitoraggio e supporto tecnico finalizzati alla gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche;

ai commi 49-53 sono previsti i seguenti rifinanziamenti degli interventi di ricostruzione pubblica e privata conseguenti eventi sismici:

- Molise 2018, 10 milioni per l'anno 2026;
- Abruzzo 2009: 100 milioni per ciascuno degli anni 2026-2027 (200 milioni);
- Ischia 2017 e 2022: 20 milioni per il 2026, 30 milioni per il 2027; (50 milioni);
- Marche 2022 e Umbria 2023: 20 milioni nel 2026, 90 milioni nel 2027 e 220 milioni nel 2028 entro Italia 2016 (330 milioni);

al comma 53, si prevede l'estensione della proroga al 2026 del Superbonus 110% riferito alle istanze presentate prima del 30 marzo

2024 esclusivamente per il sisma del Centro Italia a far data dal 24 agosto del 2016. La norma inoltre non tocca il tema della cessione del credito e dello sconto in fattura, che restano regolati dall'art. 121, comma 7-bis del DL 34/2020, la cui scadenza oggi è 31 dicembre 2025.

Valutazione:

Proroga del Superbonus 110% (comma 53): *la misura è apprezzabile perché consente, nelle aree interessate, di portare a termine gli interventi di ricostruzione già avviati e perché completa il quadro applicativo dell'incentivo per le aree del Cratere (oggi riguardante solo gli interventi con istanze post 30 marzo 2024), a prescindere dalla data di presentazione delle richieste di contributo.*

Tuttavia, la formulazione letterale della norma crea qualche dubbio interpretativo perché non richiama espressamente la possibilità di fruire nel 2026 anche dello sconto in fattura e della cessione del credito come modalità alternative all'utilizzo del bonus come detrazione diretta in dichiarazione dei redditi (facoltà espressamente consentite per gli interventi effettuati nelle aree del Cratere avviati dopo il 30 marzo 2024).

Sarebbe, pertanto, opportuno chiarire che tali modalità di fruizione dell'incentivo siano possibili nel 2026 anche per gli interventi di ricostruzione avviati prima del 30 marzo 2024.

La misura andrebbe, altresì, estesa a tutte le ulteriori aree colpite da eventi sismici (come ad esempio Abruzzo 2009, Emilia 2012, Ischia, Area etnea e campi Flegrei).

(Art. 129) Revisione e razionalizzazione della spesa

La norma prevede alcune disposizioni di *spending review*, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal Documento programmatico di bilancio 2025.

Al comma 1 vengono disposte riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Ministeri per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dal 2028, secondo quanto indicato nell'allegato VI della legge.

Si tratta complessivamente di un taglio di circa 1,8 miliardi di euro, di cui 355 milioni nel 2026, 284 milioni nel 2027 e 1140 milioni nel 2028, che risulta concentrato per il 72% sulle dotazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

**MANOVRA 2026-2028: LE RIDUZIONI DEGLI STANZIAMENTI
DI COMPETENZA E DI CASSA EX ART.129, co.1**
valori in milioni di euro

	2026	2027	2028	TO TALE	inc. %
Ministero economia e finanze	158.296	134.014	986.348	1.278.658	72%
Ministero delle imprese e del Made in Italy	2.681	2.512	2.424	7.617	0%
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5.434	6.373	6.551	18.358	1%
Ministero della giustizia	7.572	8.717	9.097	25.386	1%
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	19.225	9.634	9.886	38.745	2%
Ministero dell'istruzione e del merito	15.950	17.523	19.742	53.215	3%
Ministero dell'interno	11.687	12.213	12.128	36.028	2%
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	6.981	8.438	8.225	23.644	1%
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20.416	21.266	21.652	63.334	4%
Ministero dell'università e della ricerca	10.682	11.732	12.385	34.799	2%
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	7.844	8.647	8.406	24.897	1%
Ministero della cultura	10.146	10.194	10.483	30.823	2%
Ministero della salute	77.256	31.839	31.790	140.885	8%
Ministero del turismo	758	759	757	2.274	0%
TO TALE	354.928	283.861	1.139.874	1.778.663	100%

Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2026-2028 (AS 1689)

Il comma 2, con l'obiettivo di efficientare la spesa e migliorare la capacità di programmazione, prevede una **rimodulazione temporale delle spese in conto capitale**, con riduzione delle dotazioni per il triennio 2026-2028 e corrispondente incremento per il triennio 2029-2030, secondo quanto indicato negli allegati VII e VIII della legge.

Le rimodulazioni riguardano stanziamenti in conto capitale per complessivi 5,4 miliardi di euro nel triennio 2026-2028 (1,8 miliardi di euro medi annui), che per circa ¼ coinvolgono il Ministero delle infrastrutture (1,3 miliardi), seguito dal Ministero dell'economia (1 miliardo) e dal Ministero dell'ambiente (900 milioni).

MANOVRA 2026-2028: LE RIMODULAZIONI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE EX ART. 129, co. 2
valori in milioni di euro

	2026	2027	2028	TOTALE 2026-2028	Inc. %	2029	2030	2031	TOTALE 2029-2031
Ministero economia e finanze	- 297,83	- 325,13	- 347,66	- 970,61	18%	297,83	325,13	347,66	970,61
Ministero delle imprese e del Made in Italy	- 118,27	- 119,06	- 163,06	- 400,39	7%	118,27	119,06	163,06	400,39
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	- 1,12	- 1,12	- 1,12	- 3,36	0%	1,12	1,12	1,12	3,36
Ministero della giustizia	- 32,88	- 32,33	- 10,31	- 75,53	1%	32,88	32,33	10,31	75,53
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	- 2,61	- 2,61	- 3,44	- 8,65	0%	2,61	2,61	3,44	8,65
Ministero dell'istruzione e del merito	- 125,47	- 207,71	- 233,93	- 567,11	10%	125,47	207,71	233,93	567,11
Ministero dell'interno	- 170,01	- 274,12	- 132,50	- 576,63	11%	170,01	274,12	132,50	576,63
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	- 369,79	- 271,86	- 225,79	- 867,44	16%	369,79	271,86	225,79	867,44
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	- 504,51	- 448,97	- 348,97	- 1.302,45	24%	504,51	448,97	348,97	1.302,45
Ministero dell'università e della ricerca	- 16,27	- 16,39	- 18,29	- 50,94	1%	16,27	16,39	18,29	50,94
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	- 68,37	- 31,33	- 31,15	- 130,85	2%	68,37	31,33	31,15	130,85
Ministero della cultura	- 68,10	- 65,46	- 158,77	- 292,33	5%	68,10	65,46	158,77	292,33
Ministero della salute	- 11,96	- 11,96	- 0,38	- 24,30	0%	11,96	11,96	0,38	24,30
Ministero del turismo	- 63,85	- 63,65	- 23,75	- 151,26	3%	63,85	63,65	23,75	151,26
TOTALE	- 1.851,04	- 1.871,69	- 1.699,10	- 5.421,84	100%	1.851,04	1.871,69	1.699,10	5.421,84

Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2026-2028 (AS 1689)

La norma, sia per la spending review sia per le rimodulazioni delle spese per investimenti, consente, nell'ambito della flessibilità di bilancio, la rimodulazione, a saldi invariati, tra programmi diversi nell'ambito dei rispettivi stati di previsione della spesa.

Si evidenzia, infine, *il comma 6*, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 per complessivi 2,1 miliardi di euro nel biennio 2026-2027 (1,1 mld nel 2026 e 1mld nel 2027).

Valutazione: negativa

Pur comprendendo l'esigenza di individuare spazi di bilancio, si evidenzia il rischio che le misure di razionalizzazione e revisione della spesa possano incidere negativamente sugli investimenti pubblici e, in particolare, sulla realizzazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana finanziati con risorse nazionali.

In particolare, il ricorso reiterato alle rimodulazioni di spesa suscita una valutazione critica, poiché rappresenta una pratica dilatoria già sperimentata in passato, che rischia di compromettere la capacità di attuazione degli investimenti e di penalizzare la spesa in conto capitale, con conseguenze dirette sulla crescita e sulla competitività del Paese.

L'analisi degli allegati alla legge non consente di delimitare con precisione l'impatto delle rimodulazioni sugli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, poiché non sono disponibili informazioni di dettaglio relative ai singoli capitoli di bilancio. Tuttavia, la concentrazione delle rimodulazioni presso il Ministero delle Infrastrutture (1,3 miliardi) e il Ministero dell'Economia (1 miliardo) suggerisce un sicuro effetto sugli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche.

Con riferimento alla norma che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, introdotta per esigenze di finanza pubblica, non si può non evidenziare il rischio che tale misura possa compromettere l'efficacia delle politiche di coesione rappresentando un ulteriore elemento di rallentamento, soprattutto se non accompagnata da una semplificazione dei meccanismi di riassegnazione dei fondi.

(Art. 130) Piani di analisi e valutazione della spesa

La norma prevede l'elaborazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno 2026, di piani di analisi e valutazione della spesa pubblica per migliorare la programmazione e la gestione delle risorse.

Il Ministro dell'economia e delle finanze utilizza le informazioni e i risultati delle valutazioni svolte dai Ministeri e, sulla base di tali evidenze, informa periodicamente il Consiglio dei ministri anche al fine di valutare interventi per il successivo disegno di legge di bilancio

Il coordinamento tecnico e metodologico sarà affidato alla Ragioneria Generale dello Stato.

Valutazione: parzialmente positiva

Si esprime una valutazione complessivamente positiva sulla disposizione, in quanto l'istituzione di piani di analisi e valutazione della spesa rappresenta uno strumento utile a migliorare la trasparenza e la qualità della programmazione finanziaria, favorendo una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.

Occorrerebbe prevedere un aggiornamento annuale dei piani di analisi e valutazione della spesa pubblica in modo da introdurre un approccio sistematico alla revisione della spesa così da rendere più selettivi e mirati gli interventi di razionalizzazione, evitando la pratica dei "tagli lineari" che penalizzano indistintamente tutti i programmi di spesa.

Tuttavia, si evidenzia l'esigenza che tali strumenti di valutazione siano orientati non solo alla riduzione dei costi, ma anche ad un uso più efficiente delle risorse, in particolare nel settore delle infrastrutture e dell'edilizia pubblica. È fondamentale che qualsiasi misura di razionalizzazione della spesa sia utilizzata per liberare risorse da destinare alla manutenzione e alla rigenerazione del patrimonio pubblico, e non si traduca in un ulteriore freno agli investimenti strategici.

**(Art. 131)
Disposizioni di
controllo del
fondo per lo
sviluppo della
coesione**

L'articolo definisce una nuova programmazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). In particolare, la norma stabilisce i limiti annuali di trasferimenti di cassa dal 2026 al 2039.

Il comma 2 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Dipartimento per le politiche di coesione e la Ragioneria Generale dello Stato, effettuino una ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle programmazioni 2014-2020, 2021-2027 e precedenti. Tale ricognizione servirà a verificare l'effettivo stato di avanzamento dei programmi e delle risorse già impegnate.

Sulla base di tale ricognizione, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il MEF sottoporranno al CIPESS l'imputazione annuale di cassa, che approverà i relativi cronoprogrammi di pagamento.

È consentita la modifica dei cronoprogrammi degli Accordi di coesione nei limiti delle disponibilità di cassa.

Valutazione: parzialmente positiva

L'Ance riconosce positivamente l'obiettivo della norma, volta a garantire una programmazione più ordinata e sostenibile nel tempo delle risorse nazionali destinate alla coesione territoriale. Tuttavia, sottolinea che la pianificazione di cassa deve assicurare la continuità dei flussi finanziari e la regolarità dei pagamenti alle imprese esecutrici.

La disposizione relativa alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa, relativi alle risorse già assegnate nelle programmazioni 2014-2020, 2021-2027 e precedenti, è un elemento positivo, in quanto consente di verificare l'effettivo stato di avanzamento dei programmi e di recuperare eventuali fondi non utilizzati. L'Ance evidenzia però la necessità che tale attività non comporti ritardi nell'avvio o nella realizzazione dei progetti, poiché l'incertezza sulla disponibilità effettiva dei fondi potrebbe rallentare l'attuazione dei programmi.

La norma prevede, inoltre, la possibilità di modificare i cronoprogrammi degli Accordi di coesione nei limiti delle disponibilità di cassa, strumento utile a garantire flessibilità nella

gestione dei fondi. L'ANCE raccomanda che tale flessibilità non comporti rinvii nei pagamenti né riduzioni delle risorse destinate agli interventi già avviati o programmati.

Infine, l'Associazione sottolinea l'importanza che le procedure di approvazione dei cronoprogrammi dei pagamenti da parte del CIPESS siano rapide e con tempi certi, per assicurare la piena e tempestiva realizzazione degli investimenti.

**(Art. 134)
Fondo sociale
per il clima**

La norma consente di utilizzare i fondi europei del Piano sociale per il clima (circa 7 miliardi di euro per l'Italia) per sostenere politiche abitative, di mobilità sostenibile e di riduzione della povertà energetica.

Le risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (Regolamento UE 2023/955) potranno essere impiegate per finanziare diverse misure nazionali già previste da precedenti leggi, tra cui:

- gli interventi di contrasto al disagio abitativo (L. 213/2023, commi 282-283);
- le iniziative del Piano Casa Italia (L. 207/2024, comma 402);
- le azioni del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e gli interventi contro la povertà energetica rivolti alle famiglie vulnerabili (L. 232/2016, commi 613-615).

Valutazione: positiva.

Come ANCE, già a luglio, avevamo previsto la possibilità di destinare alla casa parte delle risorse del Fondo sociale clima, stimate in 3 mld, all'interno di un Piano casa pluriennale da 15 miliardi di euro. Risorse potenzialmente attivabili a valere sulle misure per l'emergenza casa previste a livello nazionale ed europeo: 1,5 mld per la casa verrebbero dalla riprogrammazione del PNRR; 2,5 mld dalla riprogrammazione dei fondi strutturali 2021-27; 6 mld dal nuovo Bilancio Ue 2028-2034; 3 mld dal Fondo sociale per il Clima ed altri 2 miliardi dal Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale 2027-2033.

La previsione relativa agli interventi contro la povertà energetica rivolti alle famiglie vulnerabili potrebbe contribuire a realizzare interventi di efficientamento energetico.

Sulle modalità di utilizzo delle risorse, tuttavia, il disegno di legge non contiene disposizioni. Tuttavia, vorremmo che fosse escluso il rischio che tale provvista finanziaria sia riservata a una specifica categoria di operatori, le ESCO, alla quale sono riservati gli strumenti del PNRR per l'efficientamento energetico del patrimonio residenziale pubblico e il Conto Termico.

La possibilità di partecipare direttamente alla realizzazione le iniziative previste dall'articolo 134 dovrebbe essere garantita anche alle imprese edili, opportunamente qualificate.

ULTERIORI PROPOSTE

INCENTIVI ALLA VALORIZZAZIONE EDILIZIA PER LA VENDITA O LOCAZIONE ABITATIVA PROFESSIONALE

Per rendere fattibili operazioni complesse di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, altrimenti bloccate dal prelievo espropriativo a carico proprio della fase iniziale d'acquisto del fabbricato vetusto, energivoro e spesso non più idoneo all'uso consentito, occorre ridurre l'onere fiscale a carico delle imprese di costruzione/ristrutturazione e degli operatori immobiliari, che acquistano fabbricati da rinnovare completamente, per destinarli alla successiva vendita.

A tal fine, è necessario **riaprire i termini di vigenza, quantomeno sino al 2028, degli incentivi alla valorizzazione edilizia** (art.7 DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019), estendendoli anche agli operatori immobiliari (OICR immobiliari, società di cartolarizzazione), che, sino al 31 dicembre 2021, hanno consentito l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) per l'acquisto, da parte di imprese di costruzioni, di fabbricati destinati alla demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione, a condizione che entro i successivi 10 anni provvedessero all'ultimazione dei lavori ed alla vendita dei fabbricati così ricostruiti o riqualificati.

Occorre, poi, prevedere un **regime agevolato**, sempre ai fini dell'**imposta di registro** (aliquota del 2% anziché quella ordinaria del 9%) anche per l'**acquisto di immobili residenziali da parte di imprese di costruzione, o di operatori economici** (società immobiliari, OICR immobiliari, società di cartolarizzazione, etc), che svolgono in via prevalente attività di locazione nel comparto abitativo, **che li destinino alla locazione residenziale**. Tale misura appare indispensabile per rilanciare il settore immobiliare residenziale in Italia, agevolando l'ingresso di operatori professionali che sono gli unici a poter offrire **risposte adeguate alla crisi abitativa** che, negli ultimi anni, si sta manifestando in modo sempre più marcato soprattutto tra le "fasce grigie" della popolazione, a medio reddito, che non accedono né ai programmi di edilizia polare o sociale, né al libero mercato.

INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI CASE ENERGETICHE

È sempre più evidente la necessità e l'opportunità di incentivare la domanda che si indirizza su prodotti immobiliari residenziali altamente performanti sotto il profilo energetico e strutturale.

A questo scopo si propone di **ripristinare per il triennio 2026-2028** la detrazione IRPEF pari al 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di abitazioni in classe A e B cedute dalle imprese costruttrici introdotta per il biennio 2016-2017 (art.1, co.56, legge 208/2015) e, da ultimo, riproposta per il solo 2023 dalla legge di Bilancio 2023 (art.1, co.76, legge 197/2022).

Nello specifico, si tratta di una **detrazione Irpef pari al 50% dell'IVA pagata sugli acquisti di abitazioni in classe energetica A o B** (siano esse prime o seconde case), cedute dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici o da OICR immobiliari, da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi, ripartendone l'ammontare in **10 quote annuali costanti**.

La misura risponde al duplice obiettivo di incentivare la domanda di abitazioni di nuova generazione e, al contempo, di superare uno dei principali paradossi dell'attuale prelievo fiscale che penalizza chi investe nel prodotto nuovo di qualità e premia invece chi compra un prodotto immobiliare con caratteristiche costruttive ed energetiche completamente da rinnovare. L'incentivo, infatti, abbattendo il costo dell'IVA pagata dagli acquirenti delle abitazioni nuove o riqualificate punta proprio ad eliminare la disparità di trattamento fiscale che esiste tra chi compra l'usato dal privato, con registro al 2% o al 9% sul valore catastale dell'abitazione, e chi acquista invece il nuovo o riqualificato dall'impresa, pagando l'IVA al 4% o al 10% sull'intero corrispettivo di vendita.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA PER I GIOVANI UNDER 36

A tutela delle nuove generazioni, e con l'obiettivo di dare risposta immediata alle esigenze abitative in particolare dei giovani e delle famiglie a più basso reddito, appare necessaria una **riapertura quantomeno sino al 2028, degli incentivi per l'acquisto della "prima casa" a favore dei giovani di età non superiore a 36 anni e con reddito ISEE sino a 40.000 euro**, introdotti dal DL 73/2021 (convertito nella legge 106/2021) e consistenti in:

- un'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, laddove soggetto a tale imposta;
- un'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, al ricorrere dei medesimi presupposti.

Da ultimo, il regime di favore è stato esteso ai rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma solo nel caso in cui, entro la fine del 2023, fosse stato registrato il preliminare di compravendita (DL 215/2023 legge 18/2024 - cd. Milleproroghe), per cui le citate agevolazioni fiscali sono definitivamente terminate il 31 dicembre 2024.

Occorre, quindi, intervenire per ripristinare il sistema di incentivi, così da agevolare le nuove generazioni all'accesso alla proprietà della loro prima abitazione.

MODIFICA AL REGIME IVA DELLE CESSIONI E LOCAZIONI DA PARTE DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI E RIDUZIONE DELL'ALIQUTA PER LE LOCAZIONI ABITATIVE

Per dare risposta all'emergenza abitativa, con l'introduzione di misure in grado di coinvolgere i soggetti economici che operano in modo professionale nel comparto immobiliare, occorre **ripensare alla disciplina IVA** delle operazioni di **locazione e cessione immobiliare effettuate dalle società di compravendita e di gestione immobiliare** (compresi gli OICR, le società di cartolarizzazione, etc.). Tali soggetti, oggi, pur svolgendo attività professionale nel comparto immobiliare, non possono applicare l'IVA sulle operazioni che pongono in essere e, di conseguenza, non possono neppure detrarre l'imposta pagata in sede di acquisto o di manutenzione dei fabbricati abitativi da commercializzare o da locare. L'imposta diventa, così, un vero e proprio costo dell'attività, al pari di quanto accade per i privati persone fisiche, nonostante i beni siano utilizzati nell'ambito di un'attività economica professionale. In linea anche con gli obiettivi declinati nella legge delega di riforma del sistema fiscale -legge 111/2023- occorre, quindi, incidere su tale regime, per facilitare l'investimento professionale in fabbricati abitativi e potenziare l'offerta di alloggi in risposta alle attuali e crescenti necessità abitative.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)

In materia di cassa integrazione ordinaria si propone di rendere strutturale la disposizione introdotta dal DL n. 92/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2025, che, per il solo periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, ha previsto l'esclusione, anche per le imprese edili, degli eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo) dal computo del limite massimo di durata della CIGO, in analogia a quanto già fatto per il secondo semestre degli anni 2023 e 2024.

Infatti, in assenza di un provvedimento strutturale in tal senso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 tornerà ad applicarsi la normativa previgente, in base alla quale per l'edilizia, diversamente dagli altri settori e pur in presenza di un'aliquota contributiva più alta, i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono conteggiati nel limite massimo di fruizione della CIGO stessa, pari a 52 settimane in un biennio mobile.

RIVALUTAZIONE DELLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA E DELLA INDENNITÀ DI TRASFERTA

Si propone di rivalutare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le soglie di esenzione fiscale e contributiva previste dall'art. 51 del DPR n. 917/1986 rispettivamente per l'indennità sostitutiva di mensa (ovvero le "indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione" di cui alla lettera c) del comma 2 del citato art. 51) e per le indennità di trasferta (di cui al comma 5 del medesimo art. 51), in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa dal 1998 al 2025.

DETAZZAZIONE E DECONTRIBUZIONE DELLE ORE DI FORMAZIONE

Si propone di introdurre un regime di detassazione e decontribuzione totale della retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

DETAZZAZIONE E DECONTRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO

Si propone di introdurre un regime di detassazione e decontribuzione totale (con previsione della relativa contribuzione figurativa) della retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive, comunque denominate, corrisposta per le ore di lavoro straordinario, quale misura di alleggerimento del costo del lavoro a fronte di attività lavorativa prestata, appunto, oltre l'orario normale contrattuale. Tra l'altro, si rileva che, nel caso di svolgimento di lavoro straordinario, spesso il beneficio economico per il lavoratore viene di fatto quasi annullato dall'incremento dell'aliquota fiscale applicabile.

16 ORE MICS

Si propone di garantire il riconoscimento della formazione denominata "16 ore MICS" a tutti i lavoratori, nonché ai lavoratori autonomi, indipendentemente dal settore di appartenenza, che operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile.

Trattasi della formazione delineata dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza, da svolgersi presso gli Organismi paritetici promananti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore edile, ossia presso le Scuole edili/Enti unificati provinciali aderenti al Formedil stesso.

L'obiettivo è garantire a tali lavoratori le medesime tutele, in termini di formazione professionale e sicurezza sul lavoro, già previste per gli operai del settore, in considerazione dell'esposizione anche degli stessi ai medesimi rischi.

CONTRIBUTO DELLO 0,30% DESTINATO ALLA FORMAZIONE

Si propone di prevedere che il contributo dello 0,30% versato dalle imprese edili all'Inps e non destinato specificatamente ai relativi Fondi Interprofessionali (per l'industria Fondimpresa) sia riservato al sistema bilaterale dell'edilizia.

Il settore delle costruzioni è, infatti, caratterizzato da un sistema bilaterale strutturato, costituito da enti a carattere mutualistico deputati alla gestione di alcuni istituti contrattuali quali, a mero titolo esemplificativo, la formazione professionale, erogata al livello territoriale dalle Scuole Edili e la prevenzione infortuni, compresa l'asseverazione dei sistemi di gestione della sicurezza, la cui azione è supportata dai Cpt o dall'Ente unificato formazione e sicurezza che assorbe entrambe le attività. I predetti enti bilaterali territoriali sono tutti coordinati, a livello nazionale, dal Formedil – Ente Unico Formazione e Sicurezza.

Il costo di tali Enti è interamente a carico delle imprese edili e, in particolare, per la formazione e la sicurezza, le imprese pagano un contributo, pari all'1% della massa salari, che consente al settore di "autofinanziare" un importante investimento di risorse in materia di formazione.